



MM 12/2018

Oggetto

Adeguamento degli articoli 68 e 85 del Regolamento per la distribuzione di acqua potabile (e industriale) dell'Azienda Acqua Potabile e modifica dell'art. 5 del Tariffario

Signor Presidente,
 Signore e Signori Consiglieri comunali.

Premessa

Il Regolamento per la distribuzione di acqua potabile (e industriale) è stato approvato dal Consiglio comunale nella sua seduta del 7 ottobre 2013 e ratificato dalla sezione enti locali. Si tratta ora di adeguare gli articoli sopracitati in base alle incongruenze riscontrate tra regolamento e tariffario e di aggiornare le categorie formalizzando la base legale per il prelievo della tassa d'uso.

Regolamento articoli in vigore	Regolamento - proposta di modifica
Art. 68 ² La tassa di allacciamento è calcolata in base al diametro della condotta, secondo le specifiche Direttive della SSIGA.	Art. 68 ² La tassa di allacciamento è calcolata in base alle unità di carico (UC) .
Art. 85 ¹ Le contestazioni contro le decisioni dell'Azienda devono essere notificate all'Azienda entro trenta giorni. ² Contro la presa di posizione dell'Azienda è data facoltà di reclamo scritto al Municipio entro quindici giorni dalla notifica. ³ Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di reclamo al Consiglio di Stato nei modi e nei termini previsti dall'art. 40 e segg. LMSP. ⁴ Resta riservato il giudizio della SSIGA per le contestazioni di ordine tecnico, e del Laboratorio cantonale per le contestazioni di sua competenza.	Art. 85 ¹ Le contestazioni contro le decisioni dell'Azienda devono essere notificate all'Azienda entro trenta giorni. ² Contro la presa di posizione dell'Azienda è data facoltà di reclamo scritto al Municipio entro trenta giorni dalla notifica. ³ Un'eventuale contestazione o reclamo non sospende l'obbligo di pagamento. ⁴ Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di reclamo al Consiglio di Stato nei modi e nei termini previsti dall'art. 40 e segg. LMSP. ⁵ Resta riservato il giudizio della SSIGA per le contestazioni di ordine tecnico, e del Laboratorio cantonale per le contestazioni di sua competenza.
Tariffario in vigore	Tariffario – proposta di modifica
Tariffario per la distribuzione di acqua potabile nei comprensori di: Anzonico, Calonico,	Tariffario per la distribuzione di acqua potabile nei comprensori di: Anzonico, Calonico,

Calpiogna, Campello, Cavagnago, Chiggiogna, Chironico, Mairengo, Osco, Rossura.	Calpiogna, Campello, Cavagnago, Chiggiogna, Chironico, Mairengo, Osco, Rossura e Sobrio
<p>Art. 5</p> <p>² Per ogni UC vengono riscossi:</p> <p>per le prime 50 UC fr. min. 5.-- max 10.--</p> <p>per le successive 100 UC fr. min. 3.-- max 6.--</p> <p>per ogni ulteriore UC fr. min. 1.-- max 3.--</p>	<p>Art. 5</p> <p>² Per ogni UC vengono riscossi:</p> <p>per le prime 50 UC fr. min. 5.- max 10.-</p> <p>per le successive 100 UC fr. min. 3.- max 6.-</p> <p>per ogni ulteriore UC fr. min. 1.- max 3.-</p> <p>per aziende agricole</p> <p>per UBG fr. min. 10.- max. 20.-</p> <p>per stalle, depositi, grotti, pollai, vigne, prati, orti. (10 UC) fr. min. 5.- max. 10.-</p>

Commento

Art. 68

A distanza di alcuni anni ci siamo accorti di alcune incongruenze tra il Regolamento e il Tariffario, in particolare l'art. 68 viene corretto nel senso che si fa riferimento unicamente alle unità di carico.

Art. 85

L'art. 85 non era formulato in modo chiaro. Si è voluto formalizzare che il reclamo non sospende il pagamento.

Art. 5 Tariffario

Alcune descrizioni (quali aziende agricole, stalle, UBG,..) non erano previste nella precedente versione. Si tratta ora di inserire queste categorie formalizzando la base legale per il prelievo della tassa d'uso/forfettaria e di aggiornare i comprensori con l'inserimento della sezione di Sobrio.

In considerazione di quanto esposto, invitiamo il Consiglio comunale a voler

decidere

1. Sono approvate le modifiche degli artt, 68 e 85 del regolamento per la distribuzione di acqua potabile (e industriale) e l'aggiornamento dell'art. 5 del Tariffario.

2. Le modifiche entrano in vigore dopo l'approvazione da parte dell'autorità competente.

Con stima.

PER IL MUNICIPIO
 Il Sindaco  Segretaria 
 Ing. R. David  A. Pedini

Approvato con ris. mun.
 del 28 maggio 2018

N.B.: il presente messaggio viene attribuito alla Commissione delle petizioni.

TARIFFARIO

per la distribuzione di acqua potabile

nei comprensori delle frazioni di:

Anzonico, Calonico, Calpiogna, Campello, Cavagnago,
Chiggiogna, Chironico, Mairengo, Osco, Rossura, **Sobrio**

(esclusi gli abitati di Faido, Carì e Prodör)

L'Azienda acqua potabile del Comune di Faido, in conformità agli art. 75, 76 e 77 del Regolamento per la distribuzione di acqua potabile decreta:

Art. 1 Tassa di allacciamento

- 1 Per ogni nuovo allacciamento alla rete di distribuzione o per un aumento delle unità di carico (UC), si è soggetti ad una tassa di allacciamento.
- 2 La tassa è basata sul totale delle UC installate, calcolate secondo le direttive della Società Svizzera dell'industria del gas e delle acque (SSIGA).
- 3 Una UC corrisponde a 0,1 litri al secondo.
- 4 Per ogni UC vengono riscossi, una tantum:

per le prime 50 UC	fr. min. 30.00	max 40.00
per le successive 100 UC	fr. min. 20.00	max 30.00
per ogni ulteriore UC	fr. min. 10.00	max 20.00
- 5 Vengono conteggiati al minimo 10 UC.

Art. 2 Tassa di utilizzazione

- 1 La tassa di utilizzazione si compone di una tassa base e di una tassa di consumo.
- 2 Se l'allacciamento non è provvisto di contatore viene prelevata una tassa forfettaria.

Art. 3 Tassa base

- 1 L'Azienda dimensiona, per ogni allacciamento, il contatore con la portata nominale ottimale relativa alle UC installate.
- 2 La tassa è annuale e basata sulla portata nominale Q_n del contatore installato.
- 3 Vengono riscossi (n.b.: contatore minimo 2.5 m³/h) fr./m³/h.min. 50.00 max 100.00
- 4 Nella tassa è compreso il noleggio del contatore.

Art. 4 Tassa di consumo

- 1 La tassa è basata sul consumo effettivo misurato dal contatore e vale:

acqua potabile	fr./m ³ min. 0.50	max 1.50
acqua industriale	fr./m ³ min. 0.80	max 2.00
impianti provvisori	fr./m ³ min. 1.00	max 2.00
vendita ai rivenditori	fr./m ³ min. 0.40	max 1.00

Art. 5 Tassa forfettaria

- 1 La tassa è annuale e basata sulle UC.
- 2 Per ogni UC vengono riscossi:

per le prime 50 UC	fr. min. 5.00	max 10.00
per le successive 100 UC	fr. min. 3.00	max 6.00
per ogni ulteriore UC	fr. min. 1.00	max 3.00
per stalle, depositi, grotti, pollai, vigne, prati, orti, ecc. 10 UC	fr. min. 5.00	max. 10.00
- 3 Vengono conteggiati al minimo 10 UC.
- 4 per aziende agricole per UBG fr. min. 10.00 max 20.00
- 5 Per impianti a consumo costante (es. fontane) si riscuotono fr. min. 200.00 max 600.00

Art. 6 Tassa per uso temporaneo (cantieri)

- 1 Viene prelevata una tassa base per l'impianto provvisorio, compreso lo smantellamento. fr. min. 50.00 max. 150.00
- 2 Se provvisto di contatore, l'importo è calcolato sul consumo e secondo la tariffa "impianti provvisori".
- 3 In assenza di contatore l'importo per il consumo, una tantum, è basato sulla volumetria secondo norma SIA e vale fr./m³. min. 0.80 max 2.--

Art. 7 Tassa per il disinserimento/inserimento

- Per ogni prestazione, inserimento o disinserimento dell'accesso alla rete di distribuzione, vengono fatturati fr. min. 50.-- max 150.--

Art. 8 Tassa per analisi su richiesta

- | | | | |
|---|---|-----------------|------------|
| 1 | La tassa si compone di una tassa base e della somma degli importi delle analisi effettuate. | | |
| 2 | La tassa base, comprensiva della trasferta al Laboratorio cantonale, vale | fr. min. 50.-- | max 150.-- |
| 3 | Per ogni prelievo viene riscosso: | | |
| | Analisi microbiologica | fr. min. 100.-- | max 150.-- |
| | Analisi chimico-fisica | fr. min. 350.-- | max 450.-- |

Art. 9 Collaudo

- | | | | |
|---|--|----------------|------------|
| 1 | La tassa per il collaudo si compone di una tassa base e di una componente proporzionale alle UC. | | |
| 2 | La tassa base vale | fr. min. 50.-- | max 150.-- |
| 3 | Per ogni UC vengono riscossi: | | |
| | per le prime 50 UC | fr. min. 1.-- | max 3.-- |
| | per le successive 100 UC | fr. min. 0.80 | max 2.40 |
| | per ogni ulteriore UC | fr. min. 0.50 | max 1.50 |
| 4 | Vengono conteggiati al minimo 10 UC. | | |

Art. 10 Altri costi e loro determinazione

- 1 Il materiale utilizzato viene fatturato al prezzo di listino maggiorato del 20% per coprire i costi generali.
- 2 La manodopera è fatturata in base alle tariffe dell'Associazione padronale svizzera lattonieri e installatori (APSLI) con uno sconto del 25%.

Art. 11 Imposta sul valore aggiunto

- 1 L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è applicata nelle percentuali stabilite dalla Confederazione.
- 2 Le tariffe dichiarate in questo tariffario sono da considerare senza IVA.

Art. 12 Entrata in vigore

Il presente Tariffario, approvato dal Consiglio comunale del Comune di Faido il 7.10.2013, entra in vigore il 01.01.2014 dopo l'approvazione del Dip. Istituzioni, Sezione enti locali ed abroga ogni altro regolamento o tariffario precedente.

Le modifiche proposte entrano in vigore dopo l'approvazione del Consiglio comunale e la ratifica del Dipartimento delle Istituzioni con decisione del

Il Municipio del Comune di Faido